


N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Letizia Mantovani
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED]

RICORRENTE

contro

[REDACTED]), con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED]

RESISTENTE

[REDACTED]

RESISTENTE NON COSTITUITO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 18/11/2025 ed, in particolare, parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo:

"Voglia l'I.II.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:

- in via principale, nel merito: accertare e dichiarare che il credito di € 73.540,95, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, vantato dalla società ricorrente nei confronti della [REDACTED]

[REDACTED] è assistito dal privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 5, c.c. e che, pertanto, per l'effetto, la società ricorrente ha diritto di partecipare alle operazioni di riparto della procedura concordataria promossa dalla [REDACTED] nelle vesti, per l'appunto, di creditrice privilegiata, per i motivi di fatto e di diritto di cui si è detto in narrativa. Con vittoria di spese e di compensi professionali".

Parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione: "Piacchia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere la domanda attorea siccome inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa. Vinte le spese di lite."

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il ricorrente [REDACTED] ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere l'accertamento della natura privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis n. 5 cc del credito di € 73.540,95 vantato nei confronti della società [REDACTED] ed in concordato preventivo, omologato in data 19/07/2024.

La società [REDACTED] ed in concordato preventivo si è costituta resistendo alla richiesta di riconoscimento del richiesto privilegio, deducendo come la dichiarazione positiva di voto da parte della [REDACTED] fosse qualificabile quale rinuncia facita al privilegio, a fronte della degradazione al rango chirografario operata proprio al momento della formazione delle classi e dunque ai fini del voto del concordato da parte dei creditori.

La domanda del ricorrente è fondata e pertanto merita accoglimento in considerazione delle ragioni di seguito esposte.

In limine va rilevato come risulti documentalmente la richiesta dell'odierna ricorrente al Commissario giudiziale nominato [REDACTED] di riconoscere il rango privilegiato al credito vantato dalla società [REDACTED] credito che, ab origine, era stato individuato quale credito di natura chirografaria.

Del pari documentale e non contestata è la circostanza che il Commissario giudiziale abbia riconosciuto la natura privilegiata del credito in disamina all'esito delle osservazioni formulate (v. doc. 4 di parte ricorrente)

Poste queste premesse, la dichiarazione di voto della ricorrente non è, nella specie, qualificabile alla stregua di rinuncia espressa o tacita al privilegio.

In particolare va osservato come la rinuncia ad un diritto, oltre che espressa possa essere anche tacita ma, in tale ultima ipotesi, la rinuncia, affinché esplichi l'effetto tipico, deve coincidere con un comportamento concludente del titolare del diritto oggetto di rinuncia che riveli in modo univoco la sua effettiva volontà abdicativa (in termini Cass. 11483/2023).

Ne discende come, al di fuori delle ipotesi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione concludente finalizzata a preservare il suo diritto di credito, il silenzio o l'inerzia non possano essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al privilegio accordato al credito, rinuncia che non può essere provata per mere presunzioni ancor più nell'ipotesi, come quella di specie, in cui nell'avviso finalizzato all'espressione del voto nel concordato non era stata fatta espressa menzione in tal senso.

Sotto diverso profilo, se è vero che la mancata tempestiva contestazione sulla collocazione del credito anche con l'astensione dal voto può in astratto impedire al creditore di introdurre un successivo autonomo giudizio finalizzato all'accertamento della prelazione del credito (in termini Cass. 4750/2025), nella diversa ipotesi, come quella di specie, in cui non possa essere valorizzata la rinuncia con comportamento concludente alla collocazione privilegiata del credito (già riconosciuto quale credito privilegiato), non sussistono i presupposti per ritenere non tempestivamente contestata la collocazione chirografaria, con conseguente legittimazione del creditore ad introdurre il successivo giudizio finalizzato all'accertamento della prelazione sul credito.

In tale ottica giova inoltre precisare come, nel procedimento concordatario, "l'accertamento" dei crediti esaurisca la sua funzione in relazione alla prospettazione delle classi al fine dell'ammissione dei creditori al voto, dal che discende l'assenza di una fase di accertamento dell'esistenza e della natura del credito.

Ne la mancata impugnazione del decreto di omologa può essere interpretata quale acquiescenza, da parte della società [REDACTED] alla degradazione a chirografo del credito vantato nei confronti della [REDACTED]

In proposito va osservato come il decreto di omologazione del concordato preventivo, tenuto conto della natura del procedimento prodromico a suddetta omologazione, costituisce un vincolo, con carattere di definitività, rispetto alla falidia dei crediti ivi indicati non potendo assurgere a provvedimento idoneo a formare alcun giudicato sostanziale in merito all'esistenza, all'entità ed al rango (privilegiato o chirografario) dei crediti e agli altri diritti implicati nella procedura. Da quanto evidenziato dunque discende la legittimazione per il creditore di promuovere ordinario giudizio di cognizione nei confronti dell'imprenditore in concordato, al fine di far accettare il proprio credito e il privilegio che eventualmente lo assiste.

Tanto premesso, vista la relazione dei Commissari giudiziali del 26.04.2024 ove a pag. 37 viene espressamente riconosciuto il rango privilegiato ex art. 2751 bis n. 5 c.c. al credito vantato dalla [REDACTED] in considerazione della prova fornita da suddetta società

circa la natura società cooperativa a mutualità prevalente anche in forza del positivo superamento dei giudizi di revisione biennale rilasciati dall'associazione di categoria, e tenuto conto della documentazione fornita dalla ricorrente, anche nel presente giudizio, sussistono i presupposti per riconoscere natura privilegiata al credito in oggetto.

In proposito infatti risulta documentalmente come la [REDACTED] oltre ad essere iscritta al Registro delle Imprese nella sezione dedicata alle società cooperative sociali possieda anche l'ulteriore requisito di cui al D.lgs 2 agosto 2002 n. 220 (v. verbale di positivo superamento della revisione biennale sub. doc. 3 di parte ricorrente). In particolare l'art. 82 D.L. 69/13 stabilisce che il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5 è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al D.lgs 220/2002.

Le esperte considerazioni giustificano pertanto l'accoglimento della domanda di parte ricorrente, con applicazione quanto alla regolamentazione delle spese di lite del principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

ACCOLGIE la domanda di [REDACTED] e, per l'effetto,

ACCERATA E DICHIARA che il credito di € 73.540,95, oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002, vantato dalla società ricorrente nei confronti della [REDACTED] ed in concordato è assistito dal privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 5, c.c. e, per l'effetto,

ACCERTA il diritto della società ricorrente di partecipare alle operazioni di riparto della procedura concordataria promossa dalla [REDACTED] quale creditore privilegiato ai sensi dell'art. 2751 bis n. 5 c.c.

CONDANNA altresì la parte resistente [REDACTED] ed in concordato a rimborsare alla parte ricorrente [REDACTED] le spese di lite, che si liquidano in complessivi 8.500,00, oltre spese generali nonché oltre accessori come per legge.

Ancona, lì 19 novembre 2025

Il Giudice

dott.ssa Maria Letizia Mantovani